CAMERA DEI DEPUTATI N. 1972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 25 agosto 1980

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle origini, sulla consistenza e sulle coperture politiche della manovra speculativa contro la lira

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine di giugno da parte dei massimi dirigenti della Fiat si auspicò l'immediata svalutazione della lira.

La iniziativa di Umberto Agnelli determinò ampie discussioni sulla stampa ma come i decreti finanziari cominciarono il loro *iter* al Senato non se ne parlò più con tanta incidenza.

Ora, da qualche giorno, le voci sulla svalutazione della lira hanno ripreso consistenza ed incidenza se non anche per la pubblicità che è stata fatta dalla stessa televisione al « boom » delle borse italiane, con particolare riferimento a quella di Milano.

L'impennata dei corpi azionari è stata più volte spiegata dall'annunciatore con la naturale tendenza del risparmio italiano ad investire i propri quattrini in titoli azionari per evitare di trovarsi fra non molto con in mano della moneta

svalutata. Una spiegazione che lasciò molto perplessi ma che venne reiteratamente e seriamente affermata.

Ora, quando i decreti finanziari stanno per affrontare la stretta della discussione alla Camera la stampa dà spazio alla prospettiva della svalutazione. Si è parlato, anche per bocca di qualche Ministro, del « partito della svalutazione ».

In questo gioco che può interessare direttamente i grandi industriali italiani ma soprattutto gruppi economici, bancari, e finanziari esteri, il Governo ha più volte affermato, attraverso suoi esponenti anche qualificati, di non voler procedere alla svalutazione della moneta.

Ma non bastano solo delle dichiarazioni per tranquillizzare il risparmiatore italiano quando vede che alle borse affluiscono giornalmente miliardi e miliardi di lire che cercano titoli azionari, quando vede che la lira cala sul mercato dei cambi, quando si parla di un nuovo autunno caldo e già si fanno le previsioni delle aliquote di aumento che subiranno i prezzi al consumo.

Giustamente un settimanale ha definito i giochi in atto come una grande partita a scacchi con un abile giocatore che sta muovendo i pezzi in maniera apparentemente scombinata ma con le mosse organizzate ad un fine solo. Svalutare la lira.

In questa situazione è evidente che il Parlamento non può restare indifferente e ci sembra più che giustificato, necessario, chiedere che su tutto questo strano andamento e concordanze di fatti e di elementi si debba far piena luce e con estrema rapidità.

È necessario conoscere chi è questo giocatore di scacchi. È necessario conoscere dove tenda; quale consistenza abbia la sua manovra, a chi giovi, se si tratta di iniziative solo nazionali o se non vi sia anche l'intervento di oltre confine.

Ma se questa situazione è stata posta in atto da gruppi di pressione, da gruppi finanziari è anche necessario sapere sotto quali coperture politiche si stia giocando la più pericolosa delle partite sulla pelle del risparmiatore italiano.

Sul piano dei cambi non possiamo non sottacere che l'ondata speculativa è stata avviata da banche di oltre frontiera molto vicine ai nostri confini e nello stesso tempo si dovrebbe conoscere quale è il parere tecnico della Banca d'Italia.

Ma in questo momento è indispensabile, prima che i giochi siano fatti, che il Parlamento tenti di individuare, torniamo a ripeterlo, chi siano i giocatori al ribasso, quali i loro scopi e se la maggioranza respinge sdegnosamente ogni addentellato in merito, portare alla luce le coperture che favoriscono una partita tanto pericolosa.

Per questi motivi abbiamo ritenuto urgente presentare questa proposta che non potrà non trovare l'adesione dei parlamentari indipendentemente da ogni loro allineamento politico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e da 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

Il Presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

La commissione d'inchiesta ha il compito di accertare:

a) quali sono le origini, la consistenza e le coperture politiche della manovra svalutativa in atto contro la lira;

b) la portata nazionale ed internazionale della manovra con la specifica individuazione dei gruppi di potere e di quelli economici che tendono a promuovere la svalutazione.

ART. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed ascoltare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione di inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono inviate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il

presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il Presidente, su deliberazione della Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale anche militare la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può

chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa elegge fra i propri componenti due vicepresidenti, e due segretari che, con il Presidente, formano lo Ufficio di Presidenza.

ART. 12.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Commissione presta giuramento davanti al Presidente della Camera alla quale appartiene ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

Gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia gudiziaria, ed ogni altra persona che collabora alla inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal Presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera e dal Segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal Presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al rispettivo Presidente della Camera o del Senato che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di Presidenza applica le sanzioni di cui all'articolo 60 del regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 67 del regolamento del Senato della Repubblica. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

ART. 14.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia di inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi di ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 15.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 16.

Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

ART. 17.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 18.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione con la indicazione analitica delle carenze riscontrate sia sul piano organizzativo che in quello delle norme di legge proponendo scelte e soluzioni.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 19.

La relazione è presentata al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

ART. 20.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.